

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Oggetto: Regolamento disciplinare degli allievi dei Corsi di Philosophiae Doctor della SISSA.

VISTO l'art. 16 del R.D.L. del 20.06.1935, n. 1071;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 pubblicata nella G.U. n. 10 del 14.01.2011;
VISTO il D.M. n. 226 del 14.12.2021 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
VISTO lo Statuto della Scuola pubblicato nella G.U. n. 36 del 13.02.2012;
VISTO il D.D. n. 352 del 13.05.2025 "Regolamento Didattico dei Corsi di Doctor Philosophiae";
VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.10.2025 e del Consiglio di amministrazione del 28.10.2025;

DECRETA

Art. 1

Viene emanato il "Regolamento disciplinare degli allievi dei Corsi di Philosophiae Doctor della SISSA così come da allegato facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il Regolamento di cui al precedente art.1, cui verrà assicurata la normale pubblicità, entrerà in vigore dal giorno successivo alla data del presente Decreto.

Il Direttore
(Prof. Andrea Romanino)

ri/



Regolamento Disciplinare degli allievi dei Corsi di Philosophiae Doctor della SISSA

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i doveri e la condotta che gli allievi della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), ivi compresi quelli in co-tutela, sono tenuti a rispettare e le relative sanzioni applicabili in caso di loro inosservanza. Tali sanzioni si intendono applicate anche se la violazione delle norme del presente Regolamento viene commessa fuori dalla Scuola.

Art. 2 – Doveri dei dottorandi

Con la propria condotta, gli allievi contribuiscono al buon andamento e all'immagine della Scuola. I dottorandi della SISSA sono tenuti a:

- rispettare le leggi, lo Statuto, i regolamenti e le altre norme vigenti, in particolare il codice di condotta per la tutela della dignità delle persone della SISSA e il codice etico, nonché le decisioni assunte dagli organi della Scuola.
- assicurare una condotta scientifica rigorosa, fondata su onestà, responsabilità e rispetto dei principi della ricerca aperta e riproducibile.
- rispettare le regole sull'uso delle strutture, dei laboratori, delle risorse informatiche e dei dispositivi messi a disposizione dalla Scuola.

Art. 3 – Sanzioni disciplinari

L'inosservanza dei principi o la violazione delle norme di cui al punto precedente comportano responsabilità disciplinare dell'allievo. In base alla gravità dell'infrazione, la SISSA può adottare una o più delle seguenti sanzioni:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. sospensione temporanea dalla frequenza del corso di dottorato, con sospensione della borsa (da 1 a 6 mesi);
4. espulsione dalla Scuola.

Le sanzioni sono proporzionate alla gravità dei comportamenti che hanno determinato responsabilità disciplinare. Nella determinazione della sanzione si tiene conto delle modalità della condotta, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, del tipo di evento dannoso o pericoloso nonché di tutte le circostanze aggravanti (diffide, recidive e simili) o attenuanti.

Rimane sottointeso che qualora la mancanza abbia prodotto un danno patrimoniale alla Scuola, l'allievo responsabile è tenuto a risarcirlo, secondo quanto previsto dal codice civile e in base alla quantificazione determinata dalla Scuola.

Art. 4 – Procedura disciplinare

1. Le segnalazioni di comportamenti potenzialmente sanzionabili sono inviate/inoltrate al Direttore della SISSA.
2. La segnalazione deve recare gli elementi utili all'individuazione del fatto e ogni altra informazione pertinente.
3. Il Direttore valuta preliminarmente la segnalazione sentito il Coordinatore del Corso di PhD e, qualora la segnalazione non risulti palesemente infondata, ha facoltà di convocare e ascoltare, congiuntamente o separatamente, ciascun appartenente alla comunità coinvolto nei fatti e chiunque sia a conoscenza degli stessi, fermo restando il rispetto della dignità e della riservatezza delle persone.
4. Il dottorando ha diritto a essere informato degli addebiti, a presentare osservazioni scritte e a essere ascoltato, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 241/1990.
5. Nel caso la gravità del fatto dia luogo alle sanzioni di cui al precedente articolo 3, punti 3) o 4), il Direttore sottopone il caso al Senato Accademico al fine della relativa deliberazione.
6. Il procedimento si conclude con l'archiviazione o l'irrogazione della sanzione entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, decorrente dalla conoscenza dei fatti da parte del Direttore della Scuola.
7. Le sanzioni disciplinari di cui al precedente articolo 3, punti 3) o 4), sono rese esecutive dal Direttore e comunicate al dottorando mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata all'indirizzo di residenza del dottorando o, in mancanza, all'ultimo indirizzo comunicato alla SISSA.
8. Dell'applicazione dell'espulsione dalla Scuola viene data comunicazione a tutti gli Atenei italiani.

Art.5 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è adottato in conformità allo Statuto e ai Regolamenti della SISSA, nonché alle disposizioni del Ministero dell'Università e della Ricerca. Entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte degli organi accademici competenti.